

-- Allegato "A" al n. 13577 di rep. e al n. 8160 di racc. --

----- STATUTO -----

ART. 1 - E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "Jesolo Patrimonio S.r.l (in seguito denominate "Società"). -----

ART. 2 - La società ha sede legale nel Comune di Jesolo (VE) all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese. -----

La sede sociale potrà essere trasferita in qualsiasi indirizzo, nel Comune sopra indicato, con semplice decisione dell'organo amministrativo, che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese; spetterà, invece al socio decidere il trasferimento della sede sociale in un Comune diverso da quello testé indicato. -----

Sedi secondarie, agenzie, uffici di rappresentanza, unità locali, e depositi, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituiti o soppressi con semplice decisione dell'organo amministrativo. -----

Il domicilio del socio, per i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese. -----

ART. 3 - La società ha per oggetto, nei limiti previsti dalla legge e dalle linee di indirizzo del Piano programma, con l'ulteriore precisazione che oltre l'80% (ottanta per cento) del suo fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'Ente Pubblico socio e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società: -----

- la produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; -----

- il servizio di gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare del Comune di Jesolo come da conferimenti comunali e qualora risultasse necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente pubblico potrà progettare, costruire, acquistare ulteriori beni mobili ed immobili, reti ed impianti, anche mediante mezzi propri; -----

- l'affidamento della gestione del patrimonio disponibile e indisponibile del Comune di Jesolo; -----

- lo studio, la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico; -----

- l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente pubblico partecipante, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di enti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento. -----

La società può - infine -, nel rispetto dei divieti, limiti, condizioni e autorizzazioni previsti dalla legge e solo al fine di perseguire le proprie finalità istituzionali: -----  
- organizzare eventi anche fieristici, svolgere attività sportive, culturali, socio sanitarie e svolgere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie (non nei confronti del pubblico) che saranno ritenute necessarie o vantaggiose per il conseguimento dell'oggetto sociale. -----

Non potrà però costituire nuove società o acquisire partecipazioni in società. -----

È inibita alla società la raccolta del risparmio tra il pubblico; sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività riservate di cui alle leggi 12/1979, 1966/1939, 1815/1939 e ai Decreti Legislativi 385/1993 (articolo 106) e 58/1998. -----

ART. 4 - La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2080 (duemilaottanta) e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. -----

ART. 5 - Il capitale sociale è fissato in Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) ed è rappresentato da partecipazioni ai sensi dell'art. 2468 C.C. -----

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di tutti gli elementi dell'attivo, suscettibili di valutazione economica, sempre nel rispetto della legislazione tempo per tempo vigente. -----

I diritti sociali spettano al socio in misura proporzionale alla partecipazione posseduta. -----

Nel caso di riduzione per perdite che incidano sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omissis il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, secondo comma, del Codice Civile. ----

La riduzione del capitale sociale può essere attuata anche mediante assegnazione, a singoli soci o gruppi di soci, di determinate attività sociali. -----

ART. 6 - La società, nei limiti previsti dalla legge e nella vigenza di norme che lo consentano, ha facoltà di emettere titoli di debito: la relativa competenza è attribuita ai soci da prendersi con le modalità e le maggioranze previste dagli articoli seguenti. -----

ART. 7 - Le partecipazioni non possono essere trasmesse per atto tra vivi senza il consenso del socio, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del Codice Civile. Non è possibile la cessione delle quote a privati, ad eccezione di forme di capitali privati previste dalla legge per società a controllo analogo. -----

ART. 8 - I versamenti sulle partecipazioni saranno richiesti dall'organo amministrativo nei modi e nei termini che lo stesso riterrà opportuni. -----

ART. 9 - La società ha facoltà di raccogliere presso il

proprio socio, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale. -----

ART. 10 - La società per finanziare la propria attività, in particolare gli investimenti, potrà ricorrere, oltre all'autofinanziamento, a: -----

a) eventuali contributi in conto capitale della Regione e di altri enti pubblici; -----

b) versamenti a fondo perduto o in conto capitale dei soci; -

c) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge. -----

ART. 11 - Il socio decide nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori. In ogni caso sono riservate alla competenza del socio le materie di cui al secondo comma dell'articolo 2479 del Codice Civile, nonché quelle di seguito elencate: --

- approvazione delle linee di indirizzo presentate dal Comune di Jesolo per la predisposizione del Piano programma, del piano degli investimenti, del piano finanziario, delle politiche del personale, dei piani annuali di produzione dell'azienda e delle variazioni che si rendessero necessarie;

- acquisto e/o alienazione di immobili; -----

- acquisto di macchinari e impianti e la loro alienazione se il prezzo o il corrispettivo superino euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero); -----

- modifica della conduzione o gestione dei locali o di attività gestite direttamente o in partecipazione; -----

- assunzione e/o la concessione di finanziamenti, prestiti, mutui; -----

- concessione di fidejussioni, consenso a iscrizioni di ipoteche ed in generale alla concessione di garanzie di qualunque tipo e forma; -----

- qualsiasi altro atto o contratto che comporti per la società un esborso superiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero). -----

ART. 12 - Il diritto di voto spetta al socio in misura proporzionale alle partecipazioni possedute. -----

Il socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona, anche non socia, nell'osservanza delle norme di legge. -----

Al socio Comune di Jesolo è riservato il diritto particolare di nominare l'Amministratore Unico e/o la maggioranza dei componenti degli organi di gestione, amministrazione e controllo. -----

E' inoltre attribuito al socio Comune di Jesolo il potere di direttiva e di indirizzo sulla definizione dell'organigramma e dell'assetto organizzativo della società e sulle sue modifiche. -----

Tali diritti pertanto non potranno essere trasferiti insieme alla porzione di quota che tale socio dovesse trasferire e,

se il Comune di Jesolo dovesse cessare, per qualsiasi motivo, di rivestire la qualità di socio, tali diritti particolari si estingueranno. -----

I diritti particolari previsti nel presente articolo possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci. -----

ART. 13 - La convocazione dell'assemblea avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, a mezzo, in alternative di lettera raccomandata, via fax, via e-mail o PEC all'indirizzo risultante dal Registro Imprese o comunicato dal socio alla società, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare. -----

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. -----

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra qualora vi siano le condizioni richieste dalla legge. -

ART. 14 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Unico o da altra persona dalla stessa assemblea designata. -----

L'assemblea nomina un segretario anche non socio. -----

Le votazioni dovranno aver luogo per alzata di mano. Se riguardano nomine di persone o situazioni personali, le votazioni saranno eseguite a schede segrete, salvo che le nomine stesse avvengano per acclamazione. -----

Le deliberazioni verranno fatte constare mediante processo verbale; nei casi previsti dalla legge il verbale della assemblea dovrà essere redatto da un notaio. -----

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste all'articolo 16 del presente statuto. --

ART. 15 - Nei limiti previsti dalla legge e nella vigenza di norme che lo consentano, le decisioni del socio possono essere assunte, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, in tal caso la procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. -----

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino le maggioranze previste all'articolo 16 del presente statuto. -----

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. -----

Le decisioni adottate con la suddetta procedura devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni

dei soci. -----

Le decisioni dei soci, tuttavia, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nelle ipotesi previste dal quarto comma dell'articolo 2479 del Codice Civile. -----

ART. 16 - L'assemblea, sia di prima che di seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta; tuttavia, nei casi previsti ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del Codice Civile, l'assemblea è regolarmente costituita sia in prima che seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) dell'intero capitale sociale. -----

ART. 17 - La società è amministrata da un Amministratore Unico. Qualora la normativa di volta in volta vigente lo rendesse possibile, e il socio lo ritenesse opportuno, la società potrà essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di tre o cinque membri, secondo quanto verrà stabilito dal socio al momento della nomina. I componenti dell'organo amministrativo dovranno essere nominati nel rispetto di quanto stabilito dal 3° e 4° comma dell'art. 11 del DL 19.08.2016 n. 175 e la durata del loro incarico viene stabilita di volta in volta dal socio nei limiti previsti da disposizioni di legge e relativi decreti attuativi. Gli amministratori sono rieleggibili nei termini di Legge. -----

Al socio Comune di Jesolo è riservata la nomina ai sensi dell'art. 2449 c.c. dell'Amministratore Unico o, nel caso di Consiglio di Amministrazione, del Presidente e di uno o più consiglieri. -----

Nel caso di nomina del consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima decisione dei soci. -----

Qualora per qualsiasi causa venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, decade l'intero consiglio di amministrazione, e i consiglieri rimasti devono, entro 10 (dieci) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione. -----

In caso di cessazione degli amministratori per qualsiasi ragione si applica quanto previsto dal D.L. 16.05.1994 n. 293. -----

Salvo diversa decisione dei soci trova applicazione l'art. 2390 C.C. -----

ART. 18 - L'Amministratore Unico ed i membri del Consiglio

di Amministrazione possono essere scelti anche tra non soci. -  
Non potranno ricoprire la carica di amministratore né quella  
di direttore generale coloro che: -----

a) si trovino nella situazione di incompatibilità stabilite  
dall'art.63, comma 1, n.1 e n.2, dall'art.64, comma 4, del  
D.Lgs. n.267/2000 o dallo statuto comunale o per i quali  
operino le cause ostative di cui all'art.58 del medesimo  
Decreto; -----

b) siano in lite con la società o siano titolari, soci  
illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con  
poteri di rappresentanza o di coordinamento d'impresa  
esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i  
servizi affidati alla società; -----

c) siano dipendenti delle amministrazioni pubbliche  
controllanti o rivestano incarichi dirigenziali, interni od  
esterni nell'ambito dell'amministrazione o ente pubblico che  
ha conferito l'incarico. -----

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute  
per ragioni del loro ufficio. -----

Il socio può inoltre assegnare agli amministratori un  
compenso annuale in misura fissa, ovvero in parte fisso ed  
in parte variabile commisurato ai risultati raggiunti dal  
bilancio della società nell'esercizio precedente, di importo  
complessivo non superiore a quanto previsto dalla normative  
di volta in volta vigenti per quanto riguarda le società a  
controllo pubblico. Non potranno essere attribuiti agli  
organi sociali gettoni di presenza o trattamenti di fine  
mandato. -----

ART. 19 - II Consiglio, qualora non vi abbia provveduto il  
socio al momento della nomina, può eleggere tra i suoi  
membri un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in  
caso di sua assenza o impedimento: la durata della carica è  
stabilita dal Consiglio che lo elegge, ma non può essere  
superiore alla durata in carica degli Amministratori  
stabilita dall'assemblea. Il Presidente, o il Vice  
Presidente, presiede le riunioni del Consiglio. Nel caso di  
assenza o impossibilità del Presidente o, se nominato, del  
Vice Presidente, presiederà l'Amministratore più anziano tra  
i presenti. Il Consiglio può nominare un segretario anche  
estraneo allo stesso. -----

ART. 20 - II Presidente o, se nominato, il Vice Presidente,  
convoca il Consiglio nei casi previsti dalla legge, quando  
lo ritiene opportuno e quando ne riceva richiesta per  
iscritto da due degli amministratori o dall'Organo di  
Controllo. -----

Normalmente la convocazione si fa almeno cinque giorni prima  
della riunione, mediante lettera raccomandata spedita al  
domicilio di ogni amministratore e di ogni sindaco effettivo  
e revisore, se nominato, ed in caso di urgenza mediante  
telegramma, fax, e-mail o PEC da spedire due giorni prima

della riunione. -----

Il Consiglio è comunque validamente costituito anche in difetto di formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i suoi componenti e, se nominati, tutti i sindaci effettivi. -----

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia. -----

Il Consiglio potrà riunirsi anche in teleconferenza e/o in videoconferenza, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito, e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, dove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti, di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale sul relativo libro. -----

Nei limiti previsti dalla legge e nella vigenza di norme che lo consentano, le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere assunte anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. -----

In tal caso la procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. -----

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori come previsto al successivo articolo 21 del presente statuto. -----

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. -----

Le decisioni adottate con la suddetta procedura devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. -----

ART. 21 - Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione sono valide se vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e la maggioranza dei voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da due soli membri, al presidente non è attribuito

il voto prevalente. -----

ART. 22 - Le deliberazioni del Consiglio vengono verbalizzate dal Segretario sul libro apposito. Il verbale viene firmato da chi presiede e dal Segretario in segno di approvazione. -----

ART. 23 - L'organo Amministrativo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge e dal presente statuto, alla decisione dei soci; in sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. -----

Qualora l'organo amministrativo agisca nelle materie riservate alla decisione dei soci ai sensi dell'art.11, in assenza di preventive decisioni di questi ultimi, risponderà comunque personalmente per ogni eventuale danno derivante alla Società dal compimento dell'atto. -----

L'organo amministrativo approva il Piano Programma entro 30 (trenta) giorni dalla delibera dell'assemblea dei soci che ha approvato le relative linee indirizzo. Il Piano programma costituisce lo strumento programmatico generale con il quale la Società, in base agli indirizzi determinati dai soci, individua gli obbiettivi da perseguire. -----

Il Piano programma deve essere aggiornato periodicamente, in funzione dell'andamento dell'attività. -----

Gli amministratori sono comunque vincolati al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo e transfuse in apposite atti. -----

ART. 24 - Il Consiglio potrà delegare in parte i propri poteri unicamente ad uno dei suoi membri, anche con la qualifica di Amministratore Delegato, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzato dall'assemblea; Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico hanno la facoltà di nominare e revocare consulenti, procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, fissandone i poteri e le remunerazioni. -- Non potranno essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. -----

ART. 25 - L'organizzazione dell'attività dell'apparato aziendale deve essere finalizzata al perseguimento degli obbiettivi di efficienza, dell'efficacia e della economicità della gestione. A tal fine la Società potrà avvalersi "in service", per il perseguimento delle proprie finalità, di professionalità presenti nella struttura del Comune di Jesolo regolando contrattualmente con il Socio tali rapporti. -----

ART. 26 - L'uso della firma sociale e la rappresentanza legale della società, sia attiva che passiva, di fronte ai terzi ed in giudizio, avanti a qualsiasi organo giurisdizionale, spettano all'Amministratore Unico o, con firma disgiunta al Presidente del Consiglio di

Amministrazione, all'Amministratore Delegato ed ai procuratori per le operazioni loro affidate. -----

ART. 27 - La società dovrà nominare un Organo di Controllo e/o un Revisore. -----

L'Organo di Controllo potrà essere o un sindaco unico ed eventualmente un supplente o un collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti. -----

I componenti dell'Organo di Controllo sono eletti dall'assemblea tra i soggetti aventi i requisiti di legge, durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili. --

Il sindaco unico o il collegio sindacale hanno i doveri ed i poteri stabiliti dalla legge e può essere loro affidata anche la revisione legale dei conti. -----

In alternativa al sindaco unico o al collegio sindacale e comunque nei casi obbligatori per legge, la revisione legale dei conti può essere esercitata da un Revisore avente i requisiti di legge, nominato dall'assemblea dei soci per la durata di tre esercizi. -----

Il compenso per i componenti dell'organo di controllo sarà fissato dal socio alla nomina nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di volta in volta vigente. -----

ART. 28 - La società è soggetta a controllo analogo da parte dell'ente pubblico socio, con le modalità dallo stesso determinate in specifici regolamenti e provvedimenti. -----

La proposta di bilancio, la proposta del Piano programma, del piano degli investimenti, del piano finanziario, delle politiche del personale, dei piani annuali di produzione dell'azienda e le variazioni che si rendessero necessarie dovranno essere sottoposti preventivamente, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'eventuale scadenza per l'approvazione da parte degli organi competenti. -----

ART. 29 - Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alle fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale ai sensi di legge. -----

Il bilancio della società dovrà essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Qualora particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, il bilancio della società potrà essere approvato entro il maggior termine previsto dalla legge medesima. -----

ART. 30 - Gli utili netti, dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci secondo le rispettive quote, salvo diversa decisione del socio da prendersi nel rispetto delle norme di legge. -----

ART. 31 - Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso la sede sociale. -----

ART. 32 - I dividendi non riscossi entro il quinquennio da quando divennero esigibili andranno prescritti a favore

della società. -----

ART. 33 - Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri. -----

ART. 34 - Per quanto qui non espressamente previsto valgono le disposizioni di legge che regolano la materia. -----

Firmato: Giuliano Zemolin -----

Marco Tottolo (L.S.) -----